
	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

DI

GESAP S.P.A.


Parte Speciale ex art. 25 ter

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


INDICE

REATI SOCIETARI

1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001	4
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	12
3.	Le Aree a Rischio Reato	19
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	20
5.	Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato	23
5.1	Amministrazione, Contabilità e Bilancio	23
5.1.1	Descrizione delle Attività Sensibili	23
5.1.2	Funzioni Aziendali coinvolte	24
5.1.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	25
5.1.4	Controlli Preventivi	29
5.2	Direzione Legale e Procurement	29
5.2.1	Descrizione delle Attività Sensibili	29
5.2.2	Funzioni Aziendali coinvolte	30
5.2.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	30
5.2.4	Controlli Preventivi	33
5.3	Gestione Area Terminal	33
5.3.1	Descrizione delle Attività Sensibili	33
5.3.2	Funzioni Aziendali coinvolte	34
5.3.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	35
5.3.4	Controlli Preventivi	37
5.4	Safety Management	37
5.4.1	Descrizione delle Attività Sensibili	37
5.4.2	Funzioni Aziendali coinvolte	38
5.4.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	38
5.4.4	Controlli Preventivi	40
5.5	Gestione Attività di Progettazione e Manutenzione	41
5.5.1	Descrizione delle Attività Sensibili	41
5.5.2	Funzioni Aziendali coinvolte	41
5.5.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	41
5.5.4	Controlli Preventivi	43
5.6	Gestione Cargo Management	44
5.6.1	Descrizione delle Attività Sensibili	44
5.6.2	Funzioni Aziendali coinvolte	44
5.6.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	45
5.6.4	Controlli Preventivi	47
5.7	Pianificazione e Controllo	47
5.7.1	Descrizione delle Attività Sensibili	47
5.7.2	Funzioni Aziendali coinvolte	48

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.7.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	48
5.7.4	Controlli Preventivi	52
5.8	Compliance Monitoring Management	52
5.8.1	Descrizione delle Attività Sensibili	52
5.8.2	Funzioni Aziendali coinvolte	53
5.8.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	53
5.8.4	Controlli Preventivi	55
5.9	Gestione Information Technology and Security	55
5.9.1	Descrizione delle Attività Sensibili	55
5.9.2	Funzioni Aziendali coinvolte	56
5.9.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	56
5.9.4	Controlli Preventivi	58
5.10	Gestione Servizi Commerciali Non Aviation	59
5.10.1	Descrizione delle Attività Sensibili	59
5.10.2	Funzioni Aziendali coinvolte	60
5.10.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	60
5.10.4	Controlli Preventivi	62
5.11	Gestione Sviluppo Aviation	62
5.11.1	Descrizione delle Attività Sensibili	62
5.11.2	Funzioni Aziendali coinvolte	63
5.11.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	63
5.11.4	Controlli Preventivi	66
5.12	Gestione e Amministrazione del Personale	66
5.12.1	Descrizione delle Attività Sensibili	66
5.12.2	Funzioni Aziendali coinvolte	67
5.12.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	67
5.12.4	Controlli Preventivi	70
5.13	Security Management	70
5.13.1	Descrizione delle Attività Sensibili	70
5.13.2	Funzioni Aziendali coinvolte	71
5.13.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	71
5.13.4	Controlli Preventivi	73
5.14	Internal Audit	74
5.14.1	Descrizione delle Attività Sensibili	74
5.14.2	Funzioni Aziendali coinvolte	74
5.14.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	74
5.14.4	Controlli Preventivi	77
5.15	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	77
5.15.1	Descrizione delle Attività Sensibili	77
5.15.2	Funzioni Aziendali coinvolte	78
5.15.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	78
5.15.4	Controlli Preventivi	81
5.16	Gestione Area Movimento	81
5.16.1	Descrizione delle Attività Sensibili	81

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.16.2	Funzioni Aziendali coinvolte	82
5.16.3	Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione	82
5.16.4	Controlli Preventivi	82
6.	Compiti dell'OdV	83

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001¹


L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, successivamente modificato dalla legge n.69 del 27 maggio 2015 con particolare riguardo al reato di "False comunicazioni sociali" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i **"Reati Societari"**):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c)
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- [falso in prospetto (art. 2623, c.c.)²];
- [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)³];

¹ nel corso della descrizione dei reati in oggetto, si intendono richiamate ove applicabili, le note e precisazioni effettuate su taluni aspetti del Modello, nei precedenti capitoli


² Il reato di "Falso in prospetto" era originariamente previsto dall'art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005 (*"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"*), che lo ha riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 173-bis, TUF. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del TUF ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. d) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata e una distinzione tra contravvenzione e delitto oggi inesistente. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con riferimento a tale fattispecie delittuosa.

³³ Il reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" era originariamente previsto dall'art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 39/2010, ora riprodotto, con alcune modificazioni, nell'art. 27 del d.lgs. 39/2010. La migrazione di questa fattispecie delittuosa dalla disciplina codicistica a quella del d.lgs. 39/2010 ha comportato diversi problemi di coordinamento tra la norma abrogata e la nuova formulazione, anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, dato che l'art. 25-ter, comma 1, lett. g) mantiene in vigore un rinvio ad una norma oramai abrogata. A causa del mancato coordinamento tra la legge abrogativa e il Decreto, è controversa l'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 con riferimento a tale fattispecie delittuosa. Da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, che con sentenza in data 23 giugno 2011 (le cui motivazioni sono state depositate in data 22 settembre 2011) ha privilegiato un'impostazione formale, negando la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di disposizioni normative successivamente emanate la cui fattispecie non viene espressamente richiamata dall'articolo

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D. Lgs. 39/2010);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023);
- **Frodi Fiscali** (Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019)) (Si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000):
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
 - dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
 - omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
 - indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

25-*ter* del d.lgs. 231/2001, non potendo conseguentemente costituire fondamento di responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

In particolare, in considerazione dell'attività svolta nonché della circostanza che Gesap non è una società emittente “strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea” come espressamente previsto dall'art. 2622 c.c. né si ritrova in una delle condizioni di cui al II comma dell'art. 2622 c.c., come riformulato dalla già citata Legge n.69 del 27 maggio 0154 , la società ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

(ii) - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) e non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)


“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis” .

⁴ Alle società emittenti strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato sono ora equiparate, ai sensi del II comma dell'art. 2622 c.c.:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

(iii) - Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D. Lgs. 39/2010)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

(iv) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

(v) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.


La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

(vi) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

(vii) - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

(viii) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

(ix) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.


Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”.

Nota: per le aree a rischio di corruzione tra privati, nonché per i principi generali di comportamento ed i controlli specifici, si rimanda alla sezione “Corruzione tra Privati” all'interno della Parte Speciale “Omnibus”, dove è dettagliata l'analisi relativa a tutti i rischi reato di minore rilevanza per Gesap.

(x) - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo [...]"

(xi) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.


(xii) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”.

(xiii) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

(xiv) - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

(xv) - Frodi Fiscali⁵

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...].

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...].


- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...].

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...].

⁵ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)⁶

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti).

- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)


È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia

⁶ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

configurabile e sorge la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri.


2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per Gesap, indicati al precedente paragrafo 1 (oltre che dell’Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, come riportato nel precedente paragrafo 1).


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote (Se in seguito alla commissione del reato l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Operazioni in pregiudizio dei	Da 300 a 660 quote	Nessuna.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
creditori (art. 2629 c.c.)	(Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- <i>bis</i> c.c.)	Da 400 a 1000 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Corruzione traprivati (art. 2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	Da 200 a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1000 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Da 400 a 800 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)	Da 150 a 300 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Nessuna.
- Dichiarazione fraudolenta mediante	Fino a 500 quote	Si applicano le sanzioni interdittive di

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 D.Lgs. 74/2000)	(Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	<p>cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 400 quote</p> <p>(Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 500 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 500 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni,

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
		finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
		ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
		<ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) 	<p>Fino a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) 	Fino a 400 quote (Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3)	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e): <ul style="list-style-type: none"> - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, Gesap ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari, con l'eccezione della "Corruzione tra Privati" analizzata in apposita sezione della Parte Speciale "Omnibus".

- Gestione e Amministrazione del Personale.
- Gestione attività di Progettazione e Manutenzione.
- Direzione Legale e Procurement.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


- d) Safety Management.
- e) Gestione Cargo Management.
- f) Gestione Area Terminal.
- g) Amministrazione, Contabilità e Bilancio.
- h) Gestione Information Technology & Security.
- i) Security Management.
- j) Gestione Servizi Commerciali non Aviation.
- k) Pianificazione e Controllo.
- l) Compliance Monitoring Management.
- m) Gestione Sviluppo Aviation.
- n) Internal Audit.
- o) Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- p) Gestione Area Movimento.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Gesap, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice di Comportamento e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gesap; comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- 1) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Gesap.


A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gesap;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Gesap e sull'evoluzione delle relative attività;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gesap;

- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- 3) Mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione di Gesap necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;

- 4) Garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società.


A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:

- tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- 5) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Gesap;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

6) non porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o al Gruppo (ove eventualmente questi sussista e/o alle società collegate) nonché in relazione a società terze in rapporto d'affari con la Società o il Gruppo (ove eventualmente questi sussista e/o alle società collegate).

E' inoltre previsto che:

- 7) Tutti i soggetti che si interfacciano con Autorità Pubbliche di Vigilanza abbiano specifica procura o formale delega interna per le attività da espletare, inclusa la gestione di eventuali visite ispettive.
- 8) Tutti i contratti e/o ordini o documenti equivalenti con terze parti riportano clausole relative a: 1) la conoscenza, da parte delle parti, dei principi e degli effetti del D.lgs.231/01; 2) l'adozione, da parte di Gesap, di un Modello 231, con l'indicazione della messa a disposizione di un estratto dello stesso; 3) l'impegno, da parte delle parti, a prevenire qualsiasi comportamento che possa integrare fattispecie di reato punite dal D.lgs.231/01; 4) l'esplicitazione che la violazione di quanto sopra potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.


5. Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1 Amministrazione, Contabilità e Bilancio

5.1.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione contabile degli Investimenti;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Gestione Anagrafica Fornitori e Fatture Passive (fatture elettroniche, split payment, reverse charge e dichiarazione di intenti);
- Gestione Anagrafica Clienti e Fatture Attive (fatture elettroniche, split payment, reverse charge e dichiarazione di intenti);
- Stanziamenti a fatture da ricevere, a Fondo Perdite su Crediti e a Fondo rischi Liti e cause in corso;
- Gestione Incassi, Pagamenti, Contributi, Sponsorizzazioni e Piccola Cassa;
- Chiusura del Bilancio d'Esercizio e comunicazione dei dati ai soci;
- Adempimenti fiscali;
- Agente contabile conti giudiziali.


Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment "**Amministrazione, Contabilità e Bilancio**" (allegato 4.6.7) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- AMF01 La Gestione Amministrativo Contabile del Ciclo Attivo;
- AMF02 Contabilità e Bilancio;
- AMF03 Gestione del Ciclo di Tesoreria;
- AMF04 Gestione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco;
- AMF05 Gestione amministrativa investimenti e finanziamenti.;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.1.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Consiglio di Amministrazione.
- Amministratore Delegato.
- Direttore Generale & Accountable Manager (DG&AM).
- Post Holder Progettazione Infrastrutture e Sistemi.
- Post Holder Manutenzione Infrastrutture e Sistemi.
- Funzione Post Holder Terminal.
- Funzione Cargo Management.
- Direzione Qualità e Ambiente.
- Direzione Legale e Procurement.
- Legale rappresentate e Responsabile di procedimento.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.1.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione


Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), Fatti di lievi entità (art. 2621-bis c.c.), Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.):** tali reati potrebbero astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifichi i dati contenuti nelle voci di bilancio di esercizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l'imputazione a sistema contabile di dati non corretti), alterando la valutazione di uno o più elementi di bilancio, con l'intento di ingannare i soci o i creditori al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto.

Si segnala in proposito che, a seguito della riformulazione dell'art. 2621 c.c. di cui alla Legge n.69 del 27 maggio 2015, il Legislatore ha significativamente innovato l'elemento psicologico del reato in esame, per il quale non è più necessario che la condotta criminale persegua l'intento di ingannare i soci o i creditori, come nella formulazione precedente.


Inoltre, pur essendo venute meno le soglie di punibilità in precedenza previste, si evidenzia come resti un presupposto imprescindibile del reato la circostanza che la falsa o parziale rappresentazione contabile sia concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione stessa.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** il reato potrebbe astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui gli amministratori e/o i loro diretti collaboratori occultino documenti ponendo in essere una condotta non corretta e trasparente in relazione alla richiesta di determinate informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori della società restituiscano ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e dai casi contemplati nello statuto. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.):** il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe astrattamente configurarsi per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
 - ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.):** il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale o di fusione con altra società o scissione, che viene posta in essere in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei casi di determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale.
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.):** a mero titolo esemplificativo, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si potrebbe astrattamente configurare nei casi di omessa notizia al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale di un'operazione in cui uno dei consiglieri abbia un interesse specifico.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** il reato di formazione fittizia del capitale si potrebbe in concreto configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte:
 1. attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
 2. sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote;
 3. sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti;
 4. sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società.

Tali condotte rilevano, comunque, solo se comportano l'effettiva formazione o l'aumento fittizi del capitale sociale.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** il reato di illecita influenza sull'assemblea si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri soggetti.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** il reato di aggio si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati (ad esempio crediti o quote del capitale sociale della Società).
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.):** con riferimento alle visite ispettive e/o a richieste di accertamenti da parte di Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, il reato potrebbe essere astrattamente commesso falsificando, ritardando indebitamente o frapponendo qualsiasi altra tipologia di ostacolo alle suddette visite ispettive, in modo da ottenere un indebito vantaggio per l'ente come ad esempio la mancata applicazione di sanzioni altrimenti dovute.


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Frodi Fiscali⁷:**

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)⁸: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la


⁷ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

⁸ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);

- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023 - D.lgs. da ultimo aggiornato con D.lgs. 88/2025 -):** nell'ambito dell'Art. 54 D. Lgs. 19/2023 ed in caso di operazioni straordinarie (fusioni transfrontaliere) si ricorda infine che chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.1.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Amministrazione, Contabilità e Bilancio**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Amministrazione, Contabilità e Bilancio**” (allegato 4.6.7) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- AMF01 La Gestione Amministrativo Contabile del Ciclo Attivo;
- AMF02 Contabilità e Bilancio;
- AMF03 Gestione del Ciclo di Tesoreria;
- AMF04 Gestione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco;
- AMF05 Gestione amministrativa investimenti e finanziamenti;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.2 Direzione Legale e Procurement


5.2.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione gare d'appalto e contratti;
- Gestione acquisti;
- Gestione Legale e Contenzioso;
- Legalità e Trasparenza;
- Supporto del RUP-RASA;
- Gestione del carburante non avio (per uso dei mezzi di rampa e analoghi).

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Direzione Legale e Procurement**” (allegato 4.6.3) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- LEG01 Gestione degli Acquisti;
- LEG02 Gestione del contenzioso;
- LEG03 Gestione Consulenze ed Incarichi Professionali;
- LEG04 Gestione Sinistri;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- LEG05 Gestione Ciclo Magazzino;
- LEG06 Attività di Supporto al RUP;
- LEG07 Gestione dei Contratti Attivi;
- LEG08 Monitoraggio Scadenario Contratti;
- LEG09 Semplificazione delle Richieste di Acquisto;
- AD01 Gestione nomine rup;
- AD02 Gestione delibere assembleari e CDA
- AD03 Nomina commissioni di gara;
- COM04 Gestione dei crediti commerciali aviation e non aviation;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- AMF01 Gestione amministrativo contabile del ciclo attivo;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.2.2 Funzioni Aziendali coinvolte


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Legale e Procurement.
- Amministratore Delegato (AD).
- Direttore Generale & Accountable Manager (DG).
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Tutte le funzioni aziendali.

5.2.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione


Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Omessa comunicazione del conflitto d' interessi (art. 2629 bis c.c.):** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.1 e 2 c.c.):** tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti ad esempio in materia di appalti pubblici (si pensi ai controlli dell'Autorità degli appalti pubblici oggi Anac).
- **Frodi Fiscali⁹:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
 - **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
 - **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

⁹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)¹⁰: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023 - D.lgs. da ultimo aggiornato con D.lgs. 88/2025 -):** nell'ambito dell'Art. 54 D. Lgs. 19/2023 ed in caso di operazioni straordinarie (fusioni transfrontaliere) si ricorda infine che chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma

¹⁰ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

5.2.4 *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Direzione Legale e Procurement**” a cui si rimanda.


In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Direzione Legale e Procurement**” (allegato 4.6.3) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- LEG01 Gestione degli Acquisti;
- LEG02 Gestione del contenzioso;
- LEG03 Gestione Consulenze ed Incarichi Professionali;
- LEG04 Gestione Sinistri;
- LEG05 Gestione Ciclo Magazzino;
- LEG06 Attività di Supporto al RUP;
- LEG07 Gestione dei Contratti Attivi;
- LEG08 Monitoraggio Scadenario Contratti;
- LEG09 Semplificazione delle Richieste di Acquisto;
- AD01 Gestione nomine rup;
- AD02 Gestione delibere assembleari e CDA
- AD03 Nomina commissioni di gara;
- COM04 Gestione dei crediti commerciali aviation e non aviation;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- AMF01 Gestione amministrativo contabile del ciclo attivo;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.3 Gestione Area Terminal

5.3.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Pianificazione e gestione utilizzo infrastrutture /impianti Terminal;
- Monitoraggio e gestione segnalazione per interventi di manutenzione sulle strutture aeroportuali (Centro Monitoraggio Infrastrutture in raccordo con Area Manutenzione) (Linea di attività sotto la responsabilità della Funzione manutenzione Infrastrutture e sistemi);
- Assistenza front line e monitoraggio servizi - Coordinamento e monitoraggio applicazione del Regolamento di Scalo;
- Gestione PEA e PET ed altri piano di emergency/contingency (per gli ambiti di competenza);
- Gestione Magazzino Centralizzato Bagagli e Gestione Oggetti rinvenuti in ambito aeroportuale;
- Coordinamento gestione servizi PRM – VIP Lounge – Info Point (in outsourcing);
- Gestione servizi non aviation Terminal (ZTL – Carrelli bagagli);
- Gestione permessi di accesso straordinari (in orario di chiusura Tesseramento).


Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Area Terminal**” (allegato 4.6.6) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- OPM01 Operations Management;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- MAN01 Gestione ciclo manutenzioni;
- COM 05 Servizi commerciali aviation.

5.3.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- PH Terminal.
- Direzione Generale.
- Direzione Legale e Procurement.
- Direzione Qualità.
- Accountable Manager.
- Funzione Area Movimento.
- Funzione Area Manutenzione.
- Funzione Safety Manager.
- Funzione Security Manager.
- Training Manager.
- RSPP.


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.3.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:


- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.): Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art.2638 c.1 e 2 c.c.): tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti ad esempio in materia di monitoraggio della qualità dei servizi erogati o di rilevazione delle statistiche di traffico (si pensi anche alla documentazione da trasmettere a Banca d'Italia con riferimento ai dati di traffico).
- **Frodi Fiscali¹¹**:
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];

¹¹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)¹²: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se

¹² si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.3.4 *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Area Terminal**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Area Terminal**” (allegato 4.6.6) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- OPM01 Operations Management;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- MAN01 Gestione ciclo manutenzioni;
- COM 05 Servizi commerciali aviation.

5.4 Safety Management


5.4.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione attività della funzione Safety Manager.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità (ENAC).

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Safety Management**” (allegato 4.6.4) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.), alla **Safety Policy** e al **Piano di Safety**. Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.4.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:


- Funzione Safety Manager.
- Direttore Generale (DG).
- Accountable Manager (AM).
- Post Holders (Terminal – Movimento - Progettazione e Manutenzione).
- Compliance Monitoring Manager.
- Training Manager.
- Security Manager.
- ICT.

5.4.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c): Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art.2638 c.1 e 2 c.c.): tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti ad esempio in materia di certificazione di aeroporto.
- **Frodi Fiscali**¹³:
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,


¹³ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)¹⁴: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei

¹⁴ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;


- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.4.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Safety Management**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Safety Management**” (allegato 4.6.4) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.), alla **Safety Policy** e al **Piano di Safety**. Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.5 Gestione Attività di Progettazione e Manutenzione

5.5.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione degli interventi di Progettazione e/o Manutenzione;
- Gestione degli incarichi;
- Gestione dei Lavori, servizi e forniture (in opera e non);
- Rendicontazione sull'avanzamento del progetto;
- Gestione delle Varianti in corso d'opera;
- Monitoraggio del piano degli investimenti e gestione rimborsi;
- Gestione delle Manutenzioni.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment "**Gestione Attività di Progettazione e Manutenzione**" (allegato 4.6.2) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PRG01 Gestione della Progettazione;
- DG02 Gestione del Budget;
- AD01 Gestione nomine RUP;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- AMF05 Gestione amministrativa investimenti e finanziamenti;
- MAN01 Gestione Ciclo Manutenzioni.


5.5.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Progettazione Infrastrutture e Sistemi
- Manutenzione Infrastrutture e Sistemi.
- Direzione Generale (AD, DG&AM e CdA).
- Direzione Legale e Procurement.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Funzione Pianificazione e Controllo.


5.5.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art.2638 c.1 e 2 c.c.): tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti ad esempio in materia di appalti pubblici (si pensi ai controlli dell'Autorità degli appalti pubblici oggi Anac).
- **Frodi Fiscali¹⁵:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
 - **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
 - **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

¹⁵ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)¹⁶: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.5.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato

¹⁶ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

nel citato Risk Assessment “**Gestione Attività di Progettazione e Manutenzione**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Attività di Progettazione e Manutenzione**” (allegato 4.6.2) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PRG01 Gestione della Progettazione;
- DG02 Gestione del Budget;
- AD01 Gestione nomine RUP;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- AMF05 Gestione amministrativa investimenti e finanziamenti;
- MAN01 Gestione Ciclo Manutenzioni.

5.6 Gestione Cargo Management

5.6.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:


- Gestione dei rapporti con Enti di Stato ed Autorità per le attività di Cargo Management;
- Supervisione e coordinamento delle attività (Gestione carico e scarico merci - Registrazione ed archiviazione documenti di carico - Verifica e validazione dati contabili e statistici);
- Gestione Magazzino centralizzato;
- Gestione adempimenti amministrativi e doganali.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Cargo Management**” (allegato 4.6.5) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- OPM02 Gestione delle merci;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.

5.6.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- PH Terminal e Resp. Magazzino Merci Centralizzato.
- Direzione legale e Procurement.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Direzione Qualità.
- Linea di attività Magazzino Merci Centralizzato.
- Accountable Manager.
- Funzione Area Movimento.
- Funzione Terminal.
- Security Management.


NB. La linea di attività HANDLING MERCI e relativo processo è temporaneamente sospesa per ragioni organizzative aziendali.

5.6.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art.2638 c.1 e 2 c.c.): tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti, ad esempio, in materia di monitoraggio della qualità dei servizi erogati o di rilevazione delle statistiche di traffico.
- **Frodi Fiscali¹⁷:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,


¹⁷ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)¹⁸: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;

¹⁸ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
 È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

5.6.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Cargo Management**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Cargo Management**” (allegato 4.6.5) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:


- OPM02 Gestione delle merci;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.

5.7 Pianificazione e Controllo

5.7.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della contabilità regolatoria;
- Controllo di gestione;
- Budget & Planning;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Gestione dei rapporti con outsourcers e qualità dei servizi resi SLA.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment "**Pianificazione e Controllo**" (allegato 4.6.11) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PFC01 Determinazione dei Piani Tariffari;
- PFC02 Rilevazione Statistiche di Traffico ed Elaborazione Budget Aviation;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- DG02 Gestione del Budget;
- PFC03 Controllo di Gestione.

5.7.2 Funzioni Aziendali coinvolte


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Funzione Pianificazione e Controllo.
- Consiglio di Amministrazione.
- Amministratore Delegato.
- Direttore Generale & Accountable Manager (DG&AM).
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Tutte le Funzioni.

5.7.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione


Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), **Fatti di lievi entità** (art. 2621-bis c.c.), **Non punibilità per particolare tenuità** (art. 2621-ter c.c.) e **False comunicazioni sociali delle società quotate** (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.): tali reati potrebbero astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifichi i dati contenuti nelle voci di bilancio di esercizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l'imputazione a sistema contabile di dati non corretti), alterando la valutazione di uno o più elementi di bilancio, con l'intento di ingannare i soci o i creditori al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto.
- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi per la Società nell'ipotesi in cui gli amministratori e/o i loro diretti collaboratori occultino

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

documenti ponendo in essere una condotta non corretta e trasparente in relazione alla richiesta di determinate informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci.


- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui gli amministratori della società restituiscano ai soci conferimenti o anticipazioni, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e dai casi contemplati nello statuto. La condotta costituisce un'appropriazione di parte delle risorse sociali distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori.
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.): il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve si potrebbe astrattamente configurarsi per la Società, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione;
 - ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere per legge distribuite, attuata anche mediante la falsificazione, l'alterazione o la distruzione dei documenti di rendicontazione.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.): il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale o di fusione con altra società o scissione, che viene posta in essere in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. A mero titolo esemplificativo, il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori si potrebbe in concreto configurare nei casi di determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di altre poste (anche non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale.
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629 bis c.c.): a mero titolo esemplificativo, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi si potrebbe astrattamente configurare nei casi di omessa notizia al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale di un'operazione in cui uno dei consiglieri abbia un interesse specifico.
- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.): il reato di formazione fittizia del capitale si potrebbe in concreto configurare laddove gli amministratori e i soci conferenti ponessero in essere almeno una delle seguenti quattro condotte:
 - 1) attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
 - 2) sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciprocamente azioni o quote;
 - 3) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti;
 - 4) sopravvalutare (o far sopravvalutare) in modo rilevante, nel caso di trasformazione sociale, il patrimonio della società. Tali condotte rilevano, comunque, solo se comportano l'effettiva formazione o l'aumento fittizi del capitale sociale.
- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.): il reato di illecita influenza sull'assemblea si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di simulazione o

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, anche in concorso con altri soggetti.


- **Aggiotaggio** (art 2637 c.c.): il reato di aggio si potrebbe in concreto configurare nell'ipotesi di diffusione di notizie e dati falsi effettuata con la finalità di alterare il prezzo di mercato di strumenti finanziari non quotati (ad esempio crediti o quote del capitale sociale della Società).
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): con riferimento alle visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enac, il reato potrebbe essere astrattamente commesso falsificando, ritardando indebitamente o frapponendo qualsiasi altra tipologia di ostacolo alle suddette visite ispettive, in modo da ottenere un indebito vantaggio per l'ente come ad esempio la mancata applicazione di sanzioni altrimenti dovute.
- **Frodi Fiscali¹⁹**:
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
 - **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];

¹⁹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)²⁰: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od

²⁰ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.7.4 *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Pianificazione e Controllo**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Pianificazione e Controllo**” (allegato 4.6.11) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PFC01 Determinazione dei Piani Tariffari;
- PFC02 Rilevazione Statistiche di Traffico ed Elaborazione Budget Aviation;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- DG02 Gestione del Budget;
- PFC03 Controllo di Gestione.

5.8 Compliance Monitoring Management


5.8.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione degli adempimenti per il mantenimento della certificazione di aeroporto;
- Gestione attività della funzione Compliance Monitoring Manager.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Compliance Monitoring Management**” (allegato 4.6.12) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.8.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:


- Funzione Compliance Monitoring Manager.
- Direttore Generale & Accountable Manager (DG&AM).

5.8.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.): Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): con riferimento alle visite ispettive dell'Agenzia delle Entrate o dell'Enac, il reato potrebbe essere astrattamente commesso falsificando, ritardando indebitamente o frapponendo qualsiasi altra tipologia di ostacolo alle suddette visite ispettive, in modo da ottenere un indebito vantaggio per l'ente come ad esempio la mancata applicazione di sanzioni altrimenti dovute.
- **Frodi Fiscali²¹**:
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,


²¹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];

- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)²²: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;

²² si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
 È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.8.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Compliance Monitoring Management**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Compliance Monitoring Management**” (allegato 4.6.12) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:


- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.9 Gestione Information Technology and Security

5.9.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Gestione Information Technology & Security;
- Gestione Licenze.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Information Technology & Security**” (allegato 4.6.8) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- ICT01 Accesso alle reti VPN;
- ICT02 Assegnazione dotazioni informatiche per assunzione trasferimento o cessazione di personale dipendente;
- ICT 03 Richiesta Interventi Tecnici Ad Help Desk;
- ICT 04 Assegnazione account di dominio e posta elettronica e gestione pw;
- ICT 05 Regolamento per l'utilizzo delle dotazioni informatiche;
- ICT 06 Acquisti informatici e gestione dismissione assets;
- ICT 07 Protocollo di riservatezza e trattamento in sicurezza dei dati con i fornitori esterni;
- ICT 08 Gestione dei cambiamenti;
- ICT 16 Informativa, protocollo di riservatezza e norme comportamentali per il personale;
- ICT 17 Gestione delle comunicazioni interne ed esterne;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.


5.9.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Funzione ICT Management.
- Direzione Generale.
- Direzione Legale e Procurement.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Security Management.
- DPO – Data Protection Officer.
- Tutte le unità organizzative fruitrici di servizi informatici gestiti dalla Funzione ICT Management.

5.9.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

– **Frodi Fiscali²³:**

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)²⁴: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la

²³ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

²⁴ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);

- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.9.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Information Technology & Security**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Assessment “**Gestione Information Technology & Security**” (allegato 4.6.8) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- ICT01 Accesso alle reti VPN;
- ICT02 Assegnazione dotazioni informatiche per assunzione trasferimento o cessazione di personale dipendente;
- ICT 03 Richiesta Interventi Tecnici Ad Help Desk;
- ICT 04 Assegnazione account di dominio e posta elettronica e gestione pw;
- ICT 05 Regolamento per l'utilizzo delle dotazioni informatiche;
- ICT 06 Acquisti informatici e gestione dismissione assets;
- ICT 07 Protocollo di riservatezza e trattamento in sicurezza dei dati con i fornitori esterni;
- ICT 08 Gestione dei cambiamenti;
- ICT 16 Informativa, protocollo di riservatezza e norme comportamentali per il personale;
- ICT 17 Gestione delle comunicazioni interne ed esterne;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.

5.10 Gestione Servizi Commerciali Non Aviation


5.10.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei servizi commerciali non aviation - Food&Beverage/Retail/Rent a car;
- Gestione dei servizi commerciali non aviation - Property e Parking;
- Gestione dei servizi commerciali non aviation - Advertising.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Servizi Commerciali Non Aviation**” (allegato 4.6.10) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- COM01 Gestione dei Servizi Commerciali Non Aviation Food, No Food e Rent a Car;
- COM02 Gestione dei Servizi Commerciali Non Aviation Property and Parking;
- COM03 Gestione degli spazi pubblicitari e dei desk;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- COM04 Gestione dei Crediti Commerciali Aviation e Non Aviation.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.10.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:


- Direzione Commerciale e Marketing.
- Direzione Generale.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Direzione Legale e Procurement.
- PH Terminal.
- Funzione Pianificazione e Controllo.

5.10.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:


- **Frodi Fiscali²⁵:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];

²⁵ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)²⁶: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se

²⁶ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni

5.10.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Servizi Commerciali Non Aviation**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Servizi Commerciali Non Aviation**” (allegato 4.6.10) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:


- COM01 Gestione dei Servizi Commerciali Non Aviation Food, No Food e Rent a Car;
- COM02 Gestione dei Servizi Commerciali Non Aviation Property and Parking;
- COM03 Gestione degli spazi pubblicitari e dei desk;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- COM04 Gestione dei Crediti Commerciali Aviation e Non Aviation.

5.11 Gestione Sviluppo Aviation

5.11.1 Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Sviluppo Commerciale Traffico Aviation – individuazione, promozione e pianificazione rotte.
- Sviluppo Commerciale dei Servizi Aeroportuali Aviation (Es. Convenzioni Sale Vip, servizio Fast Track).
- Incentivazioni ai Vettori e Tour Operators.
- Promozione territoriale.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- Rilevazione delle statistiche del traffico (Processo gestito in coordinamento con Funzioni Pianificazione e Controllo).

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment "**Gestione Sviluppo Aviation**" (allegato 4.6.13) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- COM04 Gestione dei Crediti Commerciali Aviation e Non Aviation;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- COM05 Procedura di Gestione dei Servizi Commerciali Aviation.

5.11.2 Funzioni Aziendali coinvolte


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Commerciale e Marketing.
- Direzione Generale.
- Direzione Legale e Procurement.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Funzione Pianificazione e Controllo.
- PH Terminal.
- Security Management.

5.11.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:


- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.):** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.1 e 2 c.c.):** tale rischio reato potrebbe teoricamente essere commesso nel caso in cui, ad esempio, venissero ostacolati i controlli degli enti competenti ad esempio in materia di monitoraggio della qualità dei servizi erogati o di rilevazione delle statistiche di traffico.
- **Frodi Fiscali²⁷:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
 - **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
 - **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
 - **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto


²⁷ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)²⁸: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro

²⁸ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.11.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Sviluppo Aviation**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Sviluppo Aviation**” (allegato 4.6.13) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- COM04 Gestione dei Crediti Commerciali Aviation e Non Aviation;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- COM05 Procedura di Gestione dei Servizi Commerciali Aviation.

5.12 Gestione e Amministrazione del Personale


5.12.1 Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Selezione del Personale;
- Contrattualizzazione e Creazione Anagrafica Dipendenti;
- Rilevazione presenze e gestione ferie/permessi/missioni /straordinario etc;
- Elaborazione paghe e contabilizzazione del costo del lavoro;
- Gestione adempimenti contributivi e previdenziali;
- Gestione dei rapporti sindacali;
- Valutazione del personale e progressioni di carriera;
- Formazione e gestione tirocini;
- Procedimenti disciplinari.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione e Amministrazione del Personale**” (allegato 4.6.1) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- DG01 Selezione del personale;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- ORU01 Amministrazione del Personale;
- ORU02 Procedimenti disciplinari;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.

5.12.2 Funzioni Aziendali coinvolte


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Direzione Risorse Umane.
- Direzione Generale.
- Direzione Legale e Procurement.
- Direzione Amministrazione e Finanza.
- Funzione Prevenzione e Protezione.

5.12.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Omessa comunicazione del conflitto d' interessi** (art. 2629 bis c.c.): L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

– **Frodi Fiscali²⁹:**


- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

²⁹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)³⁰: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

³⁰ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.12.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione e Amministrazione del Personale**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione e Amministrazione del Personale**” (allegato 4.6.1) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- DG01 Selezione del personale;
- ORU01 Amministrazione del Personale;
- ORU02 Procedimenti disciplinari;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi.

5.13 Security Management


5.13.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei servizi di aviation security;
- Gestione visite ispettive e audit di enti/Autorità nazionali e stranieri;
- Comitato per la Sicurezza Aeroportuale;
- Gestione Tesseramento;
- Controlli specifici nell'ambito del programma di sicurezza aeroportuale (PSA).

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Security Management**” (allegato 4.6.9) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.), alla **Carta dei Servizi**, al **Protocollo di Legalità**, alla **Convenzione ENAC/GESAP** e al **Codice di Comportamento**. Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.13.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:


- Funzione Security Management.
- Direzione Legale e Procurement (Funzione Gare e Contratti).
- Funzione Safety Manager.
- Funzione Terminal.
- Funzione Cargo.
- Funzione Manutenzione Infrastrutture e sistemi.
- Funzione Area Movimento.
- ICT.
- RSPP.

5.13.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
- **Frodi Fiscali³¹:**
 - **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per


³¹ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)³²: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);

³² si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5.13.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Security Management**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Security Management**” (allegato 4.6.9) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.), alla **Carta dei Servizi**, al **Protocollo di Legalità**, alla **Convenzione ENAC/GESAP** e al **Codice di Comportamento**. Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.14 Internal Audit

5.14.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Redazione e aggiornamento della mappa dei rischi aziendali.
- Attività di audit.
- Comunicazioni ai vertici aziendali.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment "**Internal Audit**" (allegato 4.6.16) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi.

5.14.2 *Funzioni Aziendali coinvolte*


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Funzione Internal Audit.
- Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione.
- Tutte le Direzioni/Funzioni aziendali.

5.14.3 *Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione*

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quai nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

– **Frodi Fiscali³³:**


- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omissa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;

³³ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)³⁴: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023 - D.lgs. da ultimo aggiornato con D.lgs. 88/2025 -):** nell'ambito dell'Art. 54 D. Lgs. 19/2023 ed in caso di operazioni straordinarie (fusioni transfrontaliere) si ricorda infine che chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma

³⁴ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

5.14.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Internal Audit**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Internal Audit**” (allegato 4.6.16) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi.

5.15 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza


5.15.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Attività di PCT (monitoraggio, incontri...);
- Redazione della relazione di sintesi annuale.

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**” (allegato 4.6.17) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PCT01 Tutela del WhistleBlowing;
- PCT02 Rotazione dei Ruoli Chiave ai fini del rischio corruzione;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT04 Procedura di Gestione dell'Accesso Civico.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.15.2 Funzioni Aziendali coinvolte


Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
- Amministratore Delegato e Consiglio di Amministrazione.
- Tutte le Direzioni/Funzioni aziendali.

5.15.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.):** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (alle società di revisione), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.):** gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.


	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

– **Frodi Fiscali³⁵:**

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi [...];
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000): fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi [...];
- **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000): Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...];
- **Omessa dichiarazione** (art. 5 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila [...];
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. [...] Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000)³⁶: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la

³⁵ Inseriti all'Art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, in vigore dal 27 ottobre 2019, articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 124/2019 (convertito in L. 157/2019) (si ricorda che la Direttiva PIF, attuata in Italia con il D.Lgs. 75/2020, ha incluso nel D.Lgs. 231/2001 anche gli art. 4, 5 e 10-quater del D.Lgs. 74/2000)

³⁶ si precisa che gli artt. 10-bis, 10-ter del D.Lgs. 74/2000 vengono comunque nel presente Modello inseriti per i risvolti che possibili e teorici reati di questa natura possono avere anche in termini di impatti per la Società e la sua operatività

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI


reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (il reato insiste anche relativamente ad omissioni di ritenute certificate, o omesso versamento dell'IVA o indebite compensazioni per crediti non spettanti o inesistenti);

- **Indebita compensazione** (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro;

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023 - D.lgs. da ultimo aggiornato con D.lgs. 88/2025 -):** nell'ambito dell'Art. 54 D. Lgs. 19/2023 ed in caso di operazioni straordinarie (fusioni transfrontaliere) si ricorda infine che chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

5.15.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**” (allegato 4.6.17) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, ed in particolare, tra le altre, alle seguenti:

- PCT01 Tutela del WhistleBlowing;
- PCT02 Rotazione dei Ruoli Chiave ai fini del rischio corruzione;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS02 Gestione del conflitto di interessi
- PCT04 Procedura di Gestione dell'Accesso Civico.


5.16 Gestione Area Movimento

5.16.1 *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Monitoraggio e gestione segnalazione per interventi di manutenzione sulle strutture aeroportuali;
- Gestione attività della funzione Area Movimento correlate al Safety Management System;
- Gestione degli adempimenti per il mantenimento della certificazione di aeroporto/Gestione attività della funzione Area movimento correlate alla funzione Compliance Monitoring Management;
- Pianificazione e gestione utilizzo infrastrutture correlate con l'operatività aeronautica;
- Gestione PEA e PET ed altri piano di emergency/contingency (per gli ambiti di competenza);
- Sviluppo Commerciale dei Servizi Aeroportuali Aviation;
- Rilevazione delle statistiche del traffico (per le parti di propria competenza) e dati aeronautici;
- Gestione del carburante avio (per rifornimento velivoli in relazione alle attività in subconcessione).

Per la descrizione delle attività sensibili sopra riportate, relative alla funzione aziendale in oggetto, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Area Movimento**” (allegato 4.6.18) oltre che alle **Procedure** (allegato 4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo,

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

5.16.2 Funzioni Aziendali coinvolte

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Post Holder Area Movimento.
- Apron Management.
- Airfield Control Management (UCS).
- Clearance Aeroportuale.

5.16.3 Fattispecie di reato potenzialmente applicabili e relative Modalità di Commissione


Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quai nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

5.16.4 Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, GESAP ha implementato, unitamente alle procedure aziendali a cui si rimanda, il sistema di controllo preventivo indicato nel citato Risk Assessment “**Gestione Area Movimento**” a cui si rimanda.

In particolare, in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, con riferimento alle **aree, funzioni, attività, protocolli e controlli preventivi**, si rimanda all'allegato Risk Assessment “**Gestione Area Movimento**” (allegato 4.6.18) oltre che alle **Procedure** (allegato

	05/2025	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01
		PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI

4.7), ove pertinenti, richiamate anche nel Risk Assessment e, ove presenti, nei relativi allegati, e in generale alle **procedure operative della Manualistica aeroportuale** (Programma Aeroportuale di Sicurezza, Regolamento di Scalo, Piani di emergency e contingency, procedure operative, attività di auditing di settore etc.). Tra le altre, si applicano le seguenti procedure:

- PS02 Gestione del conflitto di interessi;
- PCT03 Gestione dei flussi informativi;
- PS04 Formalizzazione di Deleghe e Procure.

Per le aree a rischio di corruzione tra privati, nonché per i principi generali di comportamento e di controlli specifici, si rimanda alla sezione “Corruzione tra Privati” all’interno della Parte Speciale “Omnibus”, dove è dettagliata l’analisi relativa a tutti i rischi reato di minore rilevanza per Gesap.

6. Compiti dell’OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare la conoscenza ed il rispetto, da parte dei Destinatari, del Modello 231 nonché delle prescrizioni e dei comportamenti ivi contenuti tramite specifica attività di testing;
- b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato al fine di prevenire il rischio di commissione delle condotte di cui alla presente Parte Speciale;
- c) verificare l’effettiva formazione dei Destinatari in merito ai reati oggetto della presente Parte Speciale.